



Ordine degli Avvocati di Lucca

La procura alle liti nel

Processo civile telematico






Lo *ius postulandi* viene conferito all'avvocato mediante procura alle liti.

L'art. **83 del codice di procedura civile** prevede che:

1. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di **procura**.
2. La procura alle liti può essere **generale o speciale** e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
3. La procura speciale può essere anche apposta in **calce** o a **margin**e della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.



Quali sono le novità con il **processo civile telematico**?

Poche, salvo qualche accorgimento.

L'art. 83 del codice di procedura civile **prosegue al comma terzo**, con il testo introdotto nel 2009:

La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su **foglio separato** che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. *Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo*, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la **copia informatica autenticata con firma digitale**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.



Cosa significa?

La procura alle liti cartacea si considera in calce anche se rilasciata su foglio separato poi unito all'atto difensivo cartaceo. La procura potrebbe essere titolata *“Procura alle liti ex art. 83, 3° comma c.p.c.”*

Nel caso di processo civile telematico, se la procura alle liti è stata conferita dal cliente su carta, il difensore dovrà **autenticare la firma** del cliente apponendo la propria sottoscrizione dopo la dicitura “Per la certificazione dell'autografia”.

Si dovrà poi **scansionare** la procura (di carta) autenticata.

Infine si dovrà **firmare digitalmente** il file scansionato.



Come si unisce la procura all'atto digitale?

Il file con la scansione della procura alle liti deve essere **allegato** all'atto difensivo principale.


La procura alle liti è però allegato speciale e molti programmi cd. redattori contengono una descrizione ad hoc.



Nella finestra di composizione della busta, scegliamo l'atto principale e poi gli allegati.

La **procura alle liti** è un **allegato speciale**, del quale il programma ci ricorda di apporre la firma digitale.

Nel programma regionale **SLPCT**, ha una menzione ad hoc.





Non tutti i redattori consentono di assegnare alla procura alle liti la qualifica di *allegato speciale* e quindi dovrà essere inserita nella busta come un *allegato semplice*.

L'unica conseguenza è che tali programmi - a differenza di quello regionale - non ci ricordano di allegare la procura e di firmarla digitalmente.



Facciamo un ripasso in punto di deposito telematico degli atti.

Il deposito degli atti con il processo civile telematico avviene con un programmino che è definito “**redattore**”.

In realtà si dovrebbe chiamare “imbustatore”, giacché il compito di tale applicativo è quello di preparare una busta per spedire l’atto difensivo (con gli allegati), alla cancelleria dell’ufficio giudiziario.

Una volta **scritto l’atto principale con word od openoffice** (o altro programma), convertiamo il testo in **PDF** e lo salviamo sul disco rigido. Poi lo firmiamo digitalmente.

Ricordiamoci che l’atto principale non può essere una scansione e quindi una foto della pagina di carta.



Nel caso di preparazione e deposito di **ricorso per decreto ingiuntivo telematico**, procediamo come segue.

Scriviamo l'**atto principale** e lo convertiamo in PDF testuale (non scansione), per poi **firmarlo digitalmente** (è però possibile firmare dopo con SLPCT). Non si deve predisporre il decreto che sarà redatto dal Giudice con la “console magistrato”.

Scriviamo anche la **procura alle liti** (ex art. 83, 3° comma c.p.c.) che ci sarà firmata su carta dal cliente; autentichiamo la firma in modo tradizionale e scansioniamo il tutto. Poi **firmiamo digitalmente** la procura alle liti (oppure, come per l'atto, firmiamo dopo con SLPCT).

Prepariamo i **documenti scansionati**: fatture, bolle o quant'altro (non è necessario firmare digitalmente i documenti).

Alleghiamo anche la scansione del **contributo unificato**, nell'attesa che sia possibile pagare via web con carta di credito.

Poi prepariamo la **busta** con SLPCT o altro programma “redattore”.

Infine spediamo il tutto con il PDA: pulsante *invia busta esterna*.



Ordine degli Avvocati di Lucca

Michele Lucherini

